REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI SOCIALI (ex Art.30.3 Statuto)

ART. 1 - Elezione per il rinnovo degli Organi Statutari

1. I componenti della Commissione Elettorale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, nell'anno precedente a quello di scadenza del mandato degli Organi Statutari.
2. La Commissione Elettorale è formata da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti fra i Soci che, all'atto delle elezioni, abbiano maturato 3 mesi di anzianità associativa e siano in pari, a quella data, con il versamento delle quote associative(Art.9.1 Statuto). La Commissione provvede ad eleggere, al proprio interno, un Presidente ed un Segretario.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale sottopone la lista dei candidati all'Assemblea associativa che si tiene nell'anno successivo a quello di elezione della Commissione Elettorale, indicativamente nel mese di Aprile per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea, nella medesima seduta, approva o modifica la lista e indice le elezioni associative, secondo quanto previsto dall'Articolo 21 dello Statuto, stabilendo che queste si svolgano in due giorni consecutivi, di cui almeno uno festivo, tra trenta e quarantacinque giorni dopo la data dell'Assemblea stessa.

ART. 2 - Autonomia e compiti della Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è autonoma nel decidere quanto necessario per l'ordinario svolgimento delle elezioni, garantendo trasparenza e rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. Sono compiti della Commissione Elettorale:
   a) raccogliere le candidature relative agli organi associativi, fermo restando la limitazione la limitazione di cui all'Articolo 21.1 dello Statuto, in vista dell'Assemblea, di cui all'Art. 1 del presente Regolamento;
   b) verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, in conformità allo Statuto e alla legge;
   c) escludere i candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile e in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, oppure che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
   d) verificare che i candidati non incorrano in cause di ineleggibilità previste dalla legge, tra cui:
      - interdizione dai pubblici uffici;
      - condanne penali per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o legati alla gestione di enti associativi;

      e) predisporre le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere;
      f) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le elezioni, e dare adeguata diffusione sulla stampa o attraverso altri mezzi idonei;
      g) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti;
      h) istituire i seggi e nominare tre scrutatori per ogni seggio (tra cui un Presidente e un Segretario), scegliendoli fra i Soci che non siano candidati.

ART. 3 - Svolgimento delle elezioni

1. La votazione avviene a scrutinio segreto, tramite singole schede recanti il timbro dell'Associazione nonché la firma del Presidente e del Segretario del Seggio Elettorale.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può esprimere un massimo di 5 (cinque) preferenze per ciascun organo; in caso di preferenze eccedenti, la scheda sarà annullata.
3. Gli Associati, dopo aver votato, depongono le schede nell'urna; gli scrutatori annotano il nome dell'associato nell'elenco di coloro che hanno votato.
4. Alle votazioni partecipano gli Associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota sociale.
5. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
6. Le deleghe sono ammesse soltanto fra i Soci, con un massimo di 1 (una) delega per ciascun associato votante. (Art.10.8 Statuto).

ART. 4 - Scrutinio e proclamazione

1. Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e alla redazione del verbale della loro attività.
2. Il verbale, con l'elenco degli eletti e dei non eletti (specificando il numero di preferenze ricevute da ciascuno), è consegnato alla Commissione Elettorale entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiusura delle operazioni di voto.
3. La Commissione Elettorale espone il verbale e gli elenchi nella Sede associativa entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione degli stessi.
4. A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

ART. 5 - Convocazione degli eletti

1. Il Presidente della Commissione Elettorale provvede a comunicare formalmente ai Consiglieri e ai Probiviri eletti il risultato delle elezioni e, contestualmente, convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART. 6 - Norme Transitorie

1. **Prima applicazione del regolamento:** Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano integralmente a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.
2. **Commissione Elettorale in carica:** La Commissione Elettorale eventualmente già in carica al momento dell'approvazione del regolamento mantiene le proprie funzioni fino al completamento delle elezioni già programmate, secondo le norme previste dallo Statuto.

3. **Pubblicazione del regolamento:** Copia del presente regolamento, approvato dall'Assemblea, sarà affissa presso la sede dell'Associazione e resa disponibile agli Associati, anche tramite strumenti digitali, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione.

Proposta di Regolamento
approvata dal Consiglio Direttivo
in data 08 Aprile 2025
Assemblea
Straordinaria dei Soci
in data 18 Aprile 2025